

## DIRETTIVE REGIONALI ALLA L.R. 23/89

### Prima direttiva regionale

#### A) Premessa

Al fine di dare applicazione alla L.R. n. 23/1989 è opportuno anzitutto inquadrare la figura della guardia ecologica volontaria - che d'ora innanzi verrà definita con le iniziali Gev - nel contesto generale di detta legge ed in rapporto alla legislazione regionale preesistente.

Come è noto, le Gev sono state istituite in Emilia-Romagna con l'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 riguardante la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco; si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione prefettura e giuramento davanti al Pretore) adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.

Con la L.R. n. 23/1989 la figura della Gev rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito base e cioè la qualifica di guardia giurata; per il resto essa viene completamente ridisegnata, sicché ne risulta un profilo completamente nuovo. Nei successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5 vengono illustrati i tratti salienti della nuova configurazione delle Gev.

1. L'art. 3, della L.R. n. 23/89, configura le Gev come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. Ad essi vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche, funzioni di vigilanza - che appaiono di gran lunga le più significative - in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente non più limitate al ristretto ambito della flora spontanea, ma estese a tutti i comparti ambientali (inquinamento nelle sue varie manifestazioni, smaltimento dei rifiuti, escavazioni di materiali litoidi, parchi e riserve naturali ecc...).

2. Quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) il citato art. 3 distingue nettamente due livelli di diversa intensità per l'intervento delle Gev:

a) collaborazione con gli Enti ed organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito della Gev si estrinseca nella segnalazione delle infrazioni; tuttavia questa funzione è della massima importanza ed incisività nella rilevazione dei reati ambientali in quanto volta a mettere in moto i poteri di controllo e di puntuale verifica da parte degli organismi pubblici preposti.

Ad esempio: la segnalazione di uno scarico abusivo in un corpo idrico ovvero di caratteristiche sensorialmente apprezzabili (ancorché da verificare analiticamente) presenti in uno scarico che possano fare ragionevolmente ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di abbattimento delle sostanze inquinanti previsti dalle leggi vigenti, costituiscono valido e spesso indispensabile contributo agli organi istituzionali di controllo per la scoperta e la contestazione dei reati commessi.

Vi è inoltre da rilevare che lo svolgimento dei compiti di collaborazione qui descritti da parte delle Gev anche se di contenuto meno intenso rispetto a quelli illustrati nel

successivo punto b) offre un campo di azione praticamente illimitato che si estende a tutte le ipotesi di reato (delitti e contravvenzioni) previste dalle normative ambientali e non si limita a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria indicate nell'atto di nomina secondo quanto è tassativamente disposto dall'art. 6-secondo comma - L.R. n. 23/89 per l'esercizio del potere di accertamento. Per tali motivi è indispensabile che le Gev, ancorché chiamate a svolgere compiti di sostegno e di appoggio ad altri organi pubblici siano provviste di una notevole preparazione in ordine alle diverse normative ambientali che sarà a maggior ragione necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui al punto b).

b) accertamento in forma diretta di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale. L'esercizio di queste funzioni non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di guardia ecologica, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza delle Province) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle Gev l'esercizio del potere di accertamento con riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali interessate (art. 6 - secondo comma L.R. n. 23/89). Il potere di accertamento è conferito solo ed esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre (art. 6 co. 2° L.R. 23 / 89).

3. Un tratto completamente nuovo della figura delle nuove Gev è rappresentato dal loro inserimento in strutture associative obbligatorie costituite dai "raggruppamenti provinciali". Con la L.R. ora citata l'attività delle singole Gev è concepibile solo se espletata nel contesto del raggruppamento il cui ruolo viene a tal punto valorizzato da essergli riconosciuta legittimazione a svolgere un servizio di rilevanza pubblica pur mantenendo il carattere di struttura basata sul volontariato e sull'autonomia organizzativa e gestionale.

Proprio in relazione a tale rilevanza l'art. 2 prima citato prevede che i raggruppamenti siano dotati di regolamenti di servizio approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. Il Raggruppamento si pone quindi quale struttura di organizzazione sovraordinata alle Gev che ne fanno parte ed è il tramite unico e necessario attraverso cui l'attività delle Gev può estrinsecarsi.

I Raggruppamenti partecipano infatti alla formulazione dei programmi di attività delle Gev di intesa con le Province (art. 8 L.R. n. 23) e stipulano con gli Enti ed organismi pubblici interessati le convenzioni attraverso le quali detti programmi dovranno essere attuati.

#### 4. Convenzioni

L'art. 9 L.R. n. 23 chiarisce che l'attività delle Gev si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i Raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi. La legge regionale ha così sanzionato l'autonomia organizzativa e gestionale delle Gev la cui attività viene quindi regolata da strumenti di natura negoziale stipulati tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici di cui sopra.

Ovviamente tale autonomia riguarda solo le modalità di esercizio dell'attività da svolgere, non anche il contenuto della stessa, trattandosi di dare attuazione ai programmi predisposti e concordati con le Province.

### 5. Ruolo delle Province

A questi Enti, delegati alla attuazione della L.R. di cui ci occupiamo, sono attribuiti i seguenti principali compiti:

a) disporre la nomina a Gev dei volontari che abbiano superato i corsi di formazione promossi dagli Enti medesimi o dagli altri soggetti abilitati attraverso l'esito positivo di un esame sostenuto davanti ad apposita commissione esaminatrice nominata dagli stessi Enti (artt. 4 e 6 L.R. n. 23). Sono esentate dal partecipare a detti corsi le Gev già nominate ed in attività. La nomina è peraltro subordinata al conseguimento della qualifica di guardia giurata ai sensi delle leggi sulla pubblica sicurezza (approvazione del Prefetto ex art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e giuramento davanti al pretore ex art. 250 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Va notato inoltre, come è stato diffusamente illustrato al precedente punto 2b) che l'atto di nomina deve indicare puntualmente le fattispecie per cui viene conferito alle Gev il potere di accertamento delle contravvenzioni con redazione del relativo verbale.

b) predisporre programmi di attività delle Gev di intesa con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali delle Gev e con gli Enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela ambientale (art. 8 lett. a) L.R. n. 23). Si tratta indubbiamente dell'attività più importante e qualificante che gli Enti delegati sono chiamati ad espletare in quanto in mancanza dei programmi di lavoro le Gev sono destinate a rimanere di fatto inutilizzate, stanti le particolari modalità introdotte dalla L.R. n. 23/89. Si tratta anche di un campo in cui le Province hanno una notevole autonomia di iniziativa e di movimento nell'ambito ovviamente delle direttive regionali ove esistenti sia per quanto riguarda i contenuti dei programmi, sia per quanto concerne la loro articolazione.

Si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo: campagne di controllo sullo smaltimento dei rifiuti, sugli scarichi idrici (ivi compresi quelli delle pubbliche fognature), sullo spandimento dei liquami sul suolo, campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali da attivare nelle scuole elementari e medie, vigilanza e controllo sui parchi e riserve naturali.

Ovviamente il contenuto e le modalità attuative dei programmi andranno definite puntualmente sia con i raggruppamenti Gev sia con gli Enti ed organismi a supporto dei quali verrà espletato il servizio delle Gev

c) porre in essere un'attività di coordinamento generale, impulso verso i raggruppamenti Gev nonché di intermediazione per l'attivazione delle convenzioni con gli Enti ed organismi che si avvalgono dei servizi Gev. Si tratta di un complesso di azioni difficilmente quantificabili e definibili (di cui al citato art. 8 L.R. n. 23 punti b), e), d)) che vanno dalla assistenza per l'organizzazione dei raggruppamenti al supporto politico-amministrativo per la stesura delle convenzioni attraverso cui dovranno essere realizzati i programmi di lavoro. Rientrano anche in questi compiti tenere permanenti contatti con i raggruppamenti provinciali e seguire attraverso di essi l'attività svolta dalle singole Gev anche ai fini dei resoconti da inviare annualmente alla Regione.

d) Attività di supporto operativo e finanziario. Si tratta di interventi previsti dall'art. 8 lett. e), f) e g) L.R. 23 consistenti nel fornire ai raggruppamenti delle Gev mezzi e attrezzature destinate all'espletamento del servizio. Ovviamente tali interventi sono condizionati alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo nei bilanci regionale e provinciali. Nel contesto di detti interventi è ammissibile che le Province mettano a disposizione la sede per il recapito e le riunioni dei raggruppamenti. Quanto alle risorse destinate al pagamento di contratti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi - che dovranno essere stipulati a copertura dell'attività delle Gev - si tratta di adempimenti obbligatori in base alla legge regionale; pertanto la Regione si farà carico di mettere a disposizione delle Province, annualmente, le somme all'uopo necessarie.

### B) Prime direttive

Attualmente operano nella nostra Regione alcune centinaia di guardie giurate volontarie (intorno alle 500) nominate ai sensi della L.R. n. 2/77 e successive modifiche, prima dai soppressi Comitati Comprensoriali e dalle Comunità Montane e, successivamente, dalle Province e dal Circondario di Rimini. Tutte queste guardie operano, come è ovvio, nell'ambito dei compiti e dei poteri conferiti dalla L.R. n. 2; risulta peraltro che in taluni casi esse hanno iniziato a svolgere, in via sperimentale, attività ed interventi in altri settori della tutela ambientale in funzione di collaboratori di Enti ed organismi pubblici.

Risulta anche che in molti casi dette guardie giurate si sono già dotate di una organizzazione che in un certo senso ha anticipato quella prevista dalla L.R. n. 23/89.

Sussiste quindi una buona base di partenza per una pronta attuazione della nuova legge regionale poiché l'art. 5 della stessa offre la possibilità di convertire in modo automatico le guardie giurate precedentemente nominante nelle nuove Gev senza altre formalità e soprattutto senza necessità di partecipazione ai corsi di formazione ed ai conseguenti esami. Peraltro, come si è osservato in precedenza, il salto di qualità tra la vecchia e la nuova posizione delle Gev sarà notevole e ciò suggerisce di procedere con una certa gradualità nell'attuazione di detta legge, in modo da assicurare una congrua fase di rodaggio nell'avvio dei nuovi meccanismi. Ciò posto, vengono dettate le seguenti direttive che per gli Enti delegati sono vincolanti nei casi previsti dalla L.R. n. 23.

1. Costituzione o regolarizzazione dei raggruppamenti provinciali. Il primo requisito indispensabile per l'inizio dell'attività delle nuove Gev è che vengano costituiti o regolarizzati gli organismi rappresentativi delle Gev secondo i dettami della L.R. n. 23 (art. 2 primo comma). A tal fine occorre che:

- a) venga disposta mediante atto notarile la formale costituzione di ciascun raggruppamento con la contestuale approvazione dello statuto; quest'ultimo dovrà recare gli elementi costitutivi dell'associazione (denominazione, scopo, durata ecc...) nonché la individuazione e composizione dei suoi organi rappresentativi (assemblea, consiglio direttivo, presidente ecc...) e le modalità di funzionamento;
- b) vengano insediati gli organi previsti dallo Statuto;
- e) venga approvato da parte di ciascun raggruppamento il regolamento di servizio che disciplina sia le modalità di adesione delle singole Gev sia la loro partecipazione alla attività del gruppo, sia i modi con cui il gruppo ed i singoli aderenti si rapportano con l'esterno.

Si ricorda che a norma dell'art. 2 - primo comma - L.R. n. 23/89 i regolamenti di servizio debbono essere approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza.

In proposito va sottolineato che la L.R. n. 23/89 (art. 2 primo comma) si ispira al pluralismo e pertanto i raggruppamenti costituiti in ciascuna provincia potranno essere anche più di uno; l'unico limite che la L.R. in discorso pone al riguardo è che essi promanino (oltre che dai Raggruppamenti esistenti all'atto della entrata in vigore della presente Legge) da associazioni ambientaliste giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 Legge 8 luglio 1986, n. 349. Si ritiene indispensabile che, anche nel caso di raggruppamenti promossi dalle predette Associazioni, questi siano dotati di proprio autonomo "atto costitutivo" e "statuto", adottati mediante atto notarile... ciò soprattutto al fine di fare acquisire a tali raggruppamenti piena legittimazione nei rapporti esterni.

La Regione non ritiene comunque di dover assumere iniziative in proposito trattandosi di materia chiaramente riservata alla libertà di associazione ed auto-organizzazione dei cittadini tipica del nostro ordinamento democratico e che ha per limiti i principi generali dell'ordinamento stesso. Sarebbe tuttavia auspicabile per facilitare il compito delle Province, chiamate alla redazione ed alla gestione dei programmi di lavoro delle Gev, che per ogni provincia si costituissero un solo raggruppamento sia pure espressione delle varie associazioni ambientaliste presenti in loco.

Per le stesse ragioni non si ritiene di dover predisporre (come è stato richiesto da taluno) bozze degli statuti e regolamenti suddetti dei quali del resto circolano esemplari già largamente adottati.

E' ovvio altresì che gli statuti e regolamenti assunti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/89 sono validi anche agli effetti di questi purché rispondano ai requisiti sopraindicati sub a), b), e).

E' chiaro comunque che la sussistenza di tali requisiti costituisce presupposto indispensabile affinché i raggruppamenti possano accedere alle attività previste dalla L.R. n.23.

Le Province in relazione ai loro compiti di coordinamento generale si faranno carico di seguire i processi di organizzazione dei raggruppamenti fornendo, a richiesta degli stessi, l'eventuale assistenza necessaria per conseguire i predetti risultati.

Gli Enti delegati provvederanno altresì a tenere elenchi aggiornati dei raggruppamenti esistenti in ciascun ambito provinciale comunicando periodicamente i relativi dati alla Regione.

2. Conferma della nomina a G.E. V nei confronti delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/77 (art. 5 L.R. n. 23).

a) Come si è già ricordato, la conferma delle vecchie Gev secondo la nuova legge regionale è automatica. La frequenza ai corsi di aggiornamento di cui è cenno all'ultima parte dell'art. 5 non va considerata come "conditio sine qua non" per ottenere la nuova nomina, come chiaramente si evince dal contesto della norma.

E' peraltro indispensabile che, stante il nuovo profilo che le Gev vanno ad assumere, tali corsi vengano organizzati e svolti al più presto a cura degli Enti delegati secondo le direttive regionali contenute nel presente documento, con la partecipazione dei soggetti nei cui confronti sia stato disposto il rinnovo della nomina.

Si sottolinea che hanno pieno titolo per ottenere il rinnovo della nomina a Gev ai sensi della nuova legge regionale anche le guardie giurate nominate dalle Associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 2/77; ovviamente il rinnovo sarà disposto dagli Enti delegati, previa acquisizione e verifica degli atti concernenti la prima nomina e gli eventuali successivi rinnovi.

Data l'interconnessione con i provvedimenti degli organi di P.S. si ritiene che possano essere ricomprese fra i rinnovi anche le nomine che abbiano riportato l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 dopo l'entrata in vigore della legge n. 23/89, beninteso quando trattasi di nomine in esplicita e puntuale applicazione dell'art. 14 della più volte richiamata L.R. 2/77.

b) Quanto alla forma dell'atto di conferma, ciascun Ente delegato ha la massima discrezionalità di decisione (delibera, decreto, atto cumulativo o singolo).

Per quanto riguarda il contenuto l'atto di conferma dovrà invece attenersi ai compiti illustrati negli artt. 3 e 6 - secondo comma - L.R. n. 23 riproducendo sostanzialmente tali disposizioni, ad eccezione dell'art. 3 - primo comma - lett. b) (accertamento delle contravvenzioni) per cui si rinvia alla successiva lettera d).

c) Oltre alla conferma di cui al precedente punto b), le Province, nella iniziale fase di applicazione della legge, possono promuovere la prima nomina a Guardia ecologica, di coloro che hanno proficuamente frequentato corsi di formazione promossi e finanziati dalle Amministrazioni Provinciali, oppure promossi da enti locali territoriali (Comuni e Comunità Montane) d'intesa o con il finanziamento delle Province.

Come è noto, in base all'art. 14 della L.R. n. 2/77, oltre alle Province, al Circondario ed alle Comunità Montane, avevano titolo per promuovere la nomina di agenti giurati e di indire i relativi corsi di formazione anche altri enti ed associazioni aventi per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. E' d'altra parte da ritenere pienamente rispondente allo spirito e alle finalità della legge 23/89 che gli enti delegati assicurino il completamento delle procedure e delle iniziative già legittimamente in essere in vigenza della legge 2/77, e conseguentemente provvedano alla prima nomina, ed attivino le procedure per l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 773/1931:

- di coloro a favore dei quali gli enti e le associazioni abilitate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/77 al momento della presente legge abbiano già attivato le procedure di richiesta dell'approvazione prefettizia;

- di coloro che abbiano proficuamente frequentato o frequentino corsi di formazione promossi dagli enti ed associazioni ai sensi del richiamato art. 14, della L.R. 2/77 ed iniziati nell'anno 1989.

Resta inteso che spetta comunque in questo caso all'ente delegato la previa valutazione della qualità della formazione acquisita dagli aspiranti nonché della sua compatibilità con i programmi elaborati o in corso di elaborazione presso lo stesso ente.

d) L'esercizio del potere di accertamento delle contravvenzioni di cui si è già detto in precedenza è il più delicato tra i compiti attribuiti alle Gev e giustamente l'art. 6 L.R. n. 23 lo fa discendere da direttive regionali vincolanti. Pertanto l'esigenza di porre subito all'opera le Gev nei nuovi binari tracciati dalla L.R. n. 23/89 deve essere temperata

con la necessità di far acquisire a questi soggetti attraverso il ruolo di collaboratori degli organismi pubblici preposti alla vigilanza in campo ambientale di cui al successivo punto 3), l'esperienza e la maturazione necessaria per poter bene esercitare la funzione di "agenti accertatori" in settori di cui essi hanno attualmente scarsa conoscenza.

Nasce qui l'opportunità di soprassedere per il momento alla attribuzione di nuovi compiti in materia di accertamento delle contravvenzioni in aggiunta a quelli che le Gev già svolgono in relazione alla L.R. n. 2/77 o che sono ad essa omologhi o collegati in base a leggi regionali successive.

Ciò posto si dispone che il potere di accertamento di cui trattasi, in questa prima fase, venga attribuito alle Gev nei rispettivi atti di nomina, limitatamente alle violazioni delle seguenti disposizioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

•art. 15 L.R. 24 gennaio 1977 n. 2;

•art. 32 L.R. 2 aprile 1988, n. 11;

Con successiva direttiva regionale, si provvederà ad estendere il potere di accertamento ad altre ipotesi di contravvenzione, valutando congiuntamente agli Enti delegati ed ai rappresentanti dei raggruppamenti l'attività svolta dalle Gev nel primo periodo di attuazione della L.R. n. 23/89.

3. Attività di collaborazione di cui all'art 3 let. e) L.R. n. 23/89. In relazione a quanto prima evidenziato, gli Enti delegati, nel predisporre i programmi di lavoro di cui all'art. 8 - lett. a) L.R. n. 23, opereranno in modo da dare il massimo risalto all'attività di collaborazione delle Gev con gli organismi preposti al controllo ambientale (in particolare con le UU.SS.LL.). In tal modo le Gev saranno poste in grado di acquisire entro breve tempo una preparazione adeguata in tutti gli altri comparti della tutela ambientale finora rimasti estranei alla loro esperienza e caratterizzati per lo più da normative complesse e piuttosto tecnicizzate; ciò anche al fine di favorire l'estendimento del potere di accertamento sulle infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di cui si è detto più sopra.

Mentre per il contenuto specifico della attività di collaborazione si rinvia a quanto già detto al punto A/2, si ritiene opportuno soffermarsi sulla attività di segnalazione delle infrazioni rilevate da parte delle Gev in modo da fare chiarezza sull'aspetto indubbiamente più importante di tale attività.

Dall'esame della norma in riferimento risulta che la segnalazione dell'infrazione - da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore - si configura come momento a rilevanza esterna anche se preparatoria di successivi atti di controllo da parte degli organi pubblici competenti. Pertanto al fine di valorizzare concretamente tale attività ed evitare che ne vadano dispersi i risultati è necessario che le segnalazioni di cui trattasi, vengano redatte mediante rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che danno luogo al configurarsi dell'infrazione; tale rapporto dovrà essere inviato oltreché all'organo di controllo, a supporto del quale viene svolta la collaborazione, anche alla Provincia.

Vale anche la pena di rammentare che il rapporto di cui trattasi, essendo redatto da incaricati di pubblico servizio (quali sono le Gev in quanto agenti giurati) va inviato, ai sensi dell'art. 331 comma 2° c.p.p., senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (quali possono essere ad esempio, i Carabinieri, la Polizia Provinciale o gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica).

4. Corsi di formazione art. 4 primo comma L.R. n. 23/89. Come già accennato in più punti, si prospetta un primo periodo di lavoro che terrà impegnati sia la Regione che gli Enti delegati nel governare il passaggio tra la vecchia e la nuova impostazione della attività delle Gev. L'obiettivo primario di questa fase deve essere individuato nel riuscire a far funzionare al meglio le Gev secondo il nuovo modello della L.R. n.23/89. Per quanto attiene alla impostazione dei corsi di formazione per le nuove Gev, nella presente fase, gli enti delegati possono proporre l'indizione di corsi di formazione per aspiranti Gev. La Regione provvederà con sollecitudine all'esame di dette proposte e dei relativi programmi ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23/89. Sulla base delle risultanze della fase iniziale di applicazione della legge, la Regione, sentiti gli enti delegati, provvederà ad impartire le direttive generali a regime previste dall'art. 4 primo comma, nonché a determinare il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi, per ciascun ambito provinciale.

5. Corsi di aggiornamento per le G.E.V già in servizio art. 4 - quarto comma L.R. N. 23/89.

La predisposizione di tali corsi sarà ripresa in relazione anche alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale per l'esercizio 1990.

Si tratta dei corsi che dovranno essere frequentati dalle Gev confermate ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 23 e da quelle nominate per la prima volta, secondo quanto disposto dalla lett. e) del punto 2 della presente direttiva.

Con provvedimento a parte la Regione sta mettendo a disposizione i mezzi finanziari occorrenti nell'ambito delle disponibilità del bilancio 1990.

Il programma del corso è contenuto nell'allegato alle presenti direttive e si articola in una parte generale e due sezioni (legislazione ambientale e figura giuridica delle Gev).

Il programma ha carattere indicativo; sarà compito degli Enti organizzatori dei corsi di selezionare eventualmente gli argomenti più in dettaglio, in relazione a problematiche specifiche delle singole realtà locali, ferma restando l'esigenza che alle Gev deve essere comunque assicurata una preparazione generale di base in campo ambientale.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi, si danno le seguenti indicazioni:

- a) i docenti dei corsi sono scelti, oltreché in ambito accademico e scolastico, anche tra funzionari di Enti locali, UU.SS.LL. e di altri organismi pubblici, esperti nelle discipline ambientali;
- b) diversamente da quanto previsto per i corsi di formazione non ha senso parlare di predeterminazione del numero dei partecipanti; tutte le Gev che verranno confermate sono pertanto tenute a frequentare i corsi di aggiornamento qualunque sia il loro numero;
- c) la durata minima dei corsi viene individuata in 60 ore complessive; gli Enti delegati, nel predisporre i corsi avranno cura di individuare il monte ore destinato specificamente alle singole materie;
- d) non si darà luogo alla nomina della commissione esaminatrice - art. 4 terzo comma L.R. n. 23/89) in quanto i partecipanti non dovranno sostenere esami.
- e) tuttavia al termine del corso le Gev svolgeranno un colloquio conclusivo con i docenti eventualmente riuniti in collegio.

**Programma del corso:**

## 1) PARTE GENERALE

- a) Nozioni generali di ecologia-ecosistemi e loro funzionamento. Interconnessioni tra attività umane ed ecosistema;
- b) Ambiente nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera e suo inquinamento, suolo e suo inquinamento, rifiuti, inquinamento idrico;
- c) Ambiente naturale come sistema: cenni sulla flora, vegetazione, prodotti del sottobosco, cenni sulla fauna e flora protetta nella regione; aree protette (parchi e riserve naturali, ecc...).
- d) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento,

## 2) LEGISLAZIONE POSTA A TUTELA DELL'AMBIENTE

Enti ed organismi pubblici preposti alla tutela e controllo ambientale:

Legge 349/86 - Istituzione del Ministero dell'Ambiente; danno ambientale Legge 833/1978.

## a) Settore inquinamento idrico:

Legge 319/76 (Merli) e sue successive modifiche ed integrazioni; cenni sulle Direttive statali di attuazione: Leggi regionali (L.R. n. 7/83 e successive modifiche, ecc...), cenni sulle direttive regionali di attuazione.

## b) Settore smaltimento dei rifiuti:

D.P.R.n. 915/82 e successive modifiche - Legge 441/87 - Legge 475/88; cenni sulle direttive statali e regionali di attuazione.

## e) Settore inquinamento atmosferico:

Cenni alla Legge 615/66; D.P.R. n. 203/88 e successive modifiche.

## d) Risorse Idriche e Difesa del Suolo:

Cenni alle principali leggi del settore (TU. n. 1775/1933 sulle acque; vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267 - art. 41, L.R. 6/84; attività estrattive (L.R. 2 maggio 1978, n. 13), Legge n. 183/89.

## e) Legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale:

Art. 83 D.P.R. n. 616/77;

L.R. 2/77 e successive modificazioni;

L.R. 11/88.

f) Nozioni di legislazione in tema à pianificazione territoriale, vincolo paesistico, polizia forestale, caccia e pesca.

## FIGURA GIURIDICA DELLE GEV

a) L.R. n. 23/89 recante disciplina delle Gev;

- Profilo e compiti delle nuove Gev;

- Loro organizzazione.

b) La guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza (T.U. 773/31; R.D. 635/ 1940)

c) Rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie:

- Legge sulla depenalizzazione 24.11.1981 n. 689;

- L.R. 21/84 e successive modifiche;

- Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

**Seconda direttiva****Premessa**

Con la prima direttiva emanata il 2 maggio 1990 la Giunta regionale ha provveduto alla maggior parte degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23/1989 ed in particolare a governare la delicata fase di transizione dalla L.R. n. 2/1977 alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ecologico.

E così si sono costituiti o regolarizzati i raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie e sono state confermate le nomine delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/1977; le Amministrazioni provinciali hanno predisposto il programma delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e sono stati indetti corsi di aggiornamento e predisposti programmi per la formazione di nuove Gev

Tutti i raggruppamenti delle Gev hanno attivato convenzioni con gli enti preposti alla tutela ed al controllo ambientale ed in particolare con le stesse Amministrazioni provinciali, con le Unità Sanitarie Locali, con gli Enti di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali e coi Comuni.

Si tratta pertanto di dare completezza alle direttive regionali per la piena applicazione della legge n. 23 definendo le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione e soprattutto individuando il complesso delle norme per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e per le quali è previsto il potere di accertamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.

**1. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento**

I soggetti di cui al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 23/1989 possono organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie seguendo indicativamente il programma stabilito con la prima direttiva regionale per corsi di aggiornamento.

Oltre al corso teorico della durata di almeno 60 ore, è indispensabile programmare uscite ed esercitazioni pratiche anche eventualmente affiancando in tali occasioni le aspiranti Gev a quelle già in servizio.

Indicativamente, tali esercitazioni devono protrarsi complessivamente per almeno 20 ore.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell'ambito provinciale o circondariale si ritiene che, di norma, essi non possano essere inferiori a 20 e superiori a 60 unità.

Resta ferma la possibilità, in relazione al numero delle richieste ed alle esigenze funzionali provinciali e circondariali, di organizzare più di un corso annuale nel limite comunque delle disponibilità finanziarie.

Il corso si conclude con un esame teorico pratico in cui la commissione valuta la preparazione complessiva del candidato a svolgere le funzioni di guardia ecologica.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già in servizio all'entrata in vigore della L.R. n. 23 si ritiene che essi debbano essere obbligatoriamente organizzati ed avviati dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge e con le modalità previste nella prima direttiva regionale approvata il 2 maggio 1990, entro e non oltre il 30 giugno 1992.

Allo scadere di tale termine i soggetti che rivestono la qualifica di guardia giurata volontaria ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e che non abbiano frequentato o

frequentino alcun corso di aggiornamento decadono dalla qualifica alla scadenza del decreto provinciale o circondariale di nomina

## 2. Potere di accertamento

Come risulta dall'art. 6 punti 1 e 2 della L.R. n. 23 l'atto di nomina emanato dall'Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia Ecologica Volontaria ha un potere di accertamento circa le infrazioni commesse.

Fermo restando quanto disposto con la precedente direttiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma secondo L. R. 23/89 si segnalano le seguenti fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle Gev:

- art. 24 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
  - art. 31 L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 come modificata dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 29 concernente "Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini";
  - art. 11 comma primo lettera a) punto 2) terzo alinea L.R. 28 dicembre 1986, n. 42 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell'eutrofizzazione", limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. n. 7/1983 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n. 13;
  - art. 23 L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
  - artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico)".
  - violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a Gev;
  - violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38 comma secondo Legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente;
  - art. 18 L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752".
- Per quanto sopra non contemplato, poiché, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo, si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento, in relazione al potere di accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, regolamenti comunali, ordinamenti di polizia ecc.).

Non necessariamente ciascun atto di nomina potrà contenere tutte le fonti legislative rispetto alle quali le Gev possono avere potere di accertamento, ma è discrezione della Provincia, indicare i settori, anche in relazione alle problematiche ambientali del proprio territorio e dello specifico programma del corso di aggiornamento.

## 3. Vigilanza nei parchi regionali e nelle riserve naturali.

Appare opportuno sottolineare l'importanza di assicurare prioritariamente la vigilanza ecologica nelle aree protette (parchi regionali e riserve naturali).

A tal fine pertanto occorre che l'attività di vigilanza nelle aree protette abbia il dovuto rilievo nei programmi provinciali e nelle convenzioni previste dalla Legge.

La previsione dell'esercizio di tali attività e i programmi sopradetti, costituisce la necessaria premessa alla possibilità da parte degli enti di gestione delle aree protette, competenti per legge alla vigilanza, di stipulare convenzioni con i Raggruppamenti delle Gev in cui sono concordate le modalità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'attività di vigilanza stessa

### Terza direttiva regionale.

#### Premessa

Con la prima direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 1990, n. 2122 in attuazione della L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" venivano, fra l'altro, puntualizzate le modalità di costituzione dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche.

In quella occasione pur ricordando il carattere pluralistico della legge che permette, per il tramite della libera associazione ed autorganizzazione dei cittadini volontari, la costituzione anche di più Raggruppamenti provinciali, tuttavia si auspicava anche per facilitare il compito di programmazione e di coordinamento delle attività da parte delle Amministrazioni provinciali, che si costituisse un solo Raggruppamento per ambito provinciale.

Ad un primo momento in cui effettivamente si è costituito un solo Raggruppamento per Provincia, generalmente sulla base delle organizzazioni delle guardie ecologiche già preesistenti alla legge regionale, si è poi sostituita una seconda fase, ancora attualmente in pieno svolgimento, nella quale si sono moltiplicati, di solito per frazionamento, più Raggruppamenti, molti dei quali di piccole dimensioni o di ambito locale

Allo stato attuale esistono pertanto 16 Raggruppamenti Così suddivisi per provincia: 3 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Modena, 2 a Bologna, 1 a Ferrara 2 a Forlì, 3 a Ravenna e 1 a Rimini.

Alla proliferazione dei Raggruppamenti, tuttora in corso, non ha fatto seguito un aumento delle guardie ecologiche in attività altrettanto significativo, stante anche il forte turn over dei volontari, mentre sono intervenute difficoltà nel lavoro di coordinamento di alcune Amministrazioni provinciali

sommate a maggiori spese logistiche sostenute per i vari gruppi.

Dalle considerazioni sopraesposte, ed a seguito di precise proposte avanzate sia dalle Province che dalla Federazione regionale dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche, si ricava la necessità di definire i requisiti minimi di operatività che devono possedere e garantire i singoli Raggruppamenti per essere considerati di rango provinciale e di conseguenza di stabilire le condizioni il più possibile omogenee per l'esplicazione dei programmi delle attività di volontariato ecologico nelle varie realtà provinciali.

Altro tema oggetto della presente direttiva è la definizione, sulla scorta delle esperienze passate, di identiche modalità per l'accesso ai corsi di formazione delle guardie ecologiche cui devono attenersi le varie Province nella loro organizzazione.

Vi è poi la necessità di modificare ed integrare quanto previsto con la seconda direttiva regionale in materia di potere di accertamento essendo intervenute nel frattempo modifiche alla legislazione regionale sullo smaltimento dei rifiuti e sullo spandimento dei liquami, una nuova legge regionale sulla tutela e sviluppo della fauna ittica, la L. n. 157/1992 e la conseguente legge regionale di recepimento che normano la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.

Infine si danno disposizioni per l'adeguamento delle modalità di stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266.

1) Requisiti per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti Provinciali delle guardie ecologiche volontarie

La L.R. n. 23/1989, come già ricordato in premessa, prevede la costituzione di uno o più Raggruppamenti provinciali e lascia all'autorganizzazione dei volontari la facoltà di formazione degli stessi.

La stessa legge prevede altresì che anche le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 possano promuovere propri autonomi Raggruppamenti.

Delle suddette associazioni attualmente solo la Legambiente ha costituito un proprio Raggruppamento in provincia di Parma e recentemente in provincia di Ravenna.

Si ritiene tuttavia che le condizioni oggettive di operatività dettate dalla legge (formali e sostanziali), che qui riassumiamo, impongano ai Raggruppamenti una dimensione e una mole di attività minima al di sotto delle quali la loro partecipazione ai programmi delle attività di volontariato a livello provinciale può considerarsi non significativa. Si ricordano qui i requisiti formali posti, sia dalla L.R. n. 23/1989 che dalla L. n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e successiva L.R. n. 26/1993 di applicazione della stessa, necessari per costituire e rendere operativo un Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie.

Essi sono:

- dotazione di Statuto adeguato a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

- iscrizione nel Registro regionale del volontariato;

- adesione al programma delle attività predisposto dall'Amministrazione provinciale, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e col Raggruppamento delle GEV stesso;

- stipula di convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale.

Le Amministrazioni provinciali al momento della programmazione delle attività di volontariato ecologico ed ai fini dell'ammissibilità allo svolgimento delle attività stesse, debbono valutare, per ogni Raggruppamento, oltre al possesso dei suddetti requisiti indispensabili, anche alcuni significativi parametri in base ai quali considerare il Raggruppamento di rango provinciale.

A tale proposito si possono qui indicare alcune caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento al fine della positiva valutazione circa la significatività dell'apporto dello stesso allo svolgimento delle attività nel territorio provinciale:

- essere composto da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a GEV e di decreto prefettizio valido; nel caso dell'esistenza di un solo Raggruppamento in ambito provinciale tale numero può anche essere inferiore.

- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale e di essere in grado di svolgere il programma delle attività nei tempi e nei modi stabiliti dal programma concordato con la Provincia.

- garantire la disponibilità dei volontari ad espletare l'attività di vigilanza, nell'ambito del programma concordato con la Provincia, per una media mensile non inferiore alle 8 ore.

I Raggruppamenti che non abbiano i suddetti requisiti non possono essere riconosciuti quali Raggruppamenti provinciali ai sensi della L.R. n. 23/1989 e sono esclusi dalle attività di vigilanza ecologica stabilite dalla Provincia.

Alle guardie ecologiche aderenti ai Raggruppamenti non riconosciuti è data facoltà, entro un congruo termine e nel rispetto delle norme statutarie stabilite, di iscriversi ad altro Raggruppamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la Provincia provvede alla revoca della nomina a guardia ecologica e a darne comunicazione al Prefetto.

La Provincia provvede altresì alla revoca della nomina nei confronti delle guardie ecologiche che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore sopra stabilite.

In sede di redazione dei programmi annuali delle attività le Amministrazioni provinciali valutano la rispondenza dei Raggruppamenti ai suddetti parametri, escludendo dal rapporto di convenzione quelli non rispondenti.

Per i Raggruppamenti provinciali già costituiti alla data di approvazione della presente direttiva e non in possesso delle caratteristiche di cui sopra è data facoltà di adeguarvisi entro un anno dalla data stessa, anche mediante l'accorpamento con altri Raggruppamenti della stessa provincia.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute alla verifica degli adeguamenti di cui sopra e ad informare la Regione sullo stato di aggiornamento dei Raggruppamenti.

2) Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie. Modalità di accesso

Con le precedenti due direttive sono già stati affrontati i temi legati ai programmi dei corsi sia di formazione per le nuove GEV che di aggiornamento per quelle GEV nominate ai sensi della L.R. n. 2/1977, alla loro durata e modalità di svolgimento.

Si vogliono qui delineare modalità di accesso ai corsi di formazione da applicarsi omogeneamente in ogni realtà provinciale al fine di garantire nel tempo una continuità delle attività di volontariato.

Il momento della organizzazione dei corsi di formazione è molto delicato in quanto si devono conciliare le esigenze di crescita spontanea del volontariato con la quantità delle risorse finanziarie disponibili e con la massima efficacia delle spese a tale scopo sostenute, la quale ultima può essere misurata sia in termini di sufficiente preparazione dei volontari che in termini di contenimento del loro turn over in limiti fisiologici accettabili.

L'accesso ai corsi di formazione tramite un "bando di concorso" Così come organizzato in alcune realtà provinciali non appare corretto né sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra.

Più efficace appare riservare l'accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano compiuto una sorta di apprendistato, affiancando per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività, le guardie ecologiche già in servizio.

D'altra parte tutti i Raggruppamenti provinciali prevedono già nei loro statuti la figura delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, facilitando con ciò il reclutamento ai corsi di formazione.

Si dovrà pertanto dare priorità di accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche che abbiano già effettuato il periodo di apprendistato presso i Raggruppamenti provinciali, su segnalazione dei Raggruppamenti stessi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, fermo restando i criteri stabiliti dalle precedenti direttive, dovranno essere adeguatamente flessibili, nei tempi e nei luoghi di

svolgimento, al fine di favorire la partecipazione degli aspiranti.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, data la molteplicità e la particolarità dei settori che possono essere interessati, si ritiene di non dover dare indicazioni particolari circa i programmi o la loro durata.

Essi dovranno essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali e potranno essere organizzati anche presso gli enti competenti aventi convenzioni in atto coi Raggruppamenti delle guardie ecologiche (Enti di gestione delle aree protette, Comuni ecc.), utilizzando altresì eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi.

Pare ovvio sottolineare che comunque tutti i corsi di aggiornamento devono riguardare attività di vigilanza ambientale inserite nei programmi redatti o concordati con le Province.

3) Potere di accertamento

Dall'approvazione della seconda direttiva, risalente al 1991, con la quale sono state puntualmente indicate le norme di legge su cui le guardie ecologiche hanno potere di accertamento il quadro legislativo si è notevolmente modificato.

Sono state infatti approvate nuove leggi regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e di spandimento dei liquami, modificando i riferimenti normativi da richiamare nel decreto di nomina a guardia ecologica ai fini del conferimento del potere di accertamento.

E' stata altresì approvata la L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale si dispone che fra i vari soggetti preposti alla vigilanza vi siano anche le guardie ecologiche volontarie e pertanto occorre estendere a tale materia il potere di accertamento delle stesse.

Si ritiene infine che per affinità di materia con la legge sopracitata il potere di accertamento possa essere esteso anche alle fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna", andando a completare in tal modo l'orizzonte legislativo di riferimento ai fini dell'efficace svolgimento del servizio di vigilanza ecologica.

Fermo restando quanto disposto con le precedenti direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma secondo, della L.R. n. 23/1989, si segnalano le seguenti ulteriori fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie:

- art. 14, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";

- art. 15, L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamenti";

- artt. 30, primo comma e 31 primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna".

4) Stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche volontarie impegnate nelle attività di servizio

Dal momento dell'approvazione della L.R. n. 23/1989, di norma, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a stipulare direttamente contratti di assicurazione sia contro gli infortuni cui le guardie ecologiche sono esposte, che sulla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dalle stesse nell'espletamento del servizio di vigilanza.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" si ritiene sia compito dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche, alla stregua delle altre organizzazioni del volontariato, assicurare direttamente i propri aderenti, attenuando in tal modo i compiti previsti in capo alle Province.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico delle Amministrazioni provinciali le quali provvederanno al rimborso delle spese nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e del contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna

#### Quarta direttiva

##### Premessa

Negli anni più recenti si è assistito ad un'evoluzione del settore del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e materie diverse.

In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L. R. n. 23/89 si è organizzata nella nostra regione una forte attività di vigilanza ecologica volontaria sul territorio.

Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte le Province con un numero complessivo di 1128 guardie ecologiche volontarie (Gev).

Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle Gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata recentemente in apposito convegno.

Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che impediscono tuttora un omogeneo impiego delle Gev nelle varie realtà provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialità del volontariato ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale.

Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione quale ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province direttamente coinvolte nella preparazione delle Gev e nella programmazione delle relative attività) e le Gev, rappresentate dai Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende più completamente utilizzare le potenzialità della legge rafforzando alcuni aspetti, che si possono così sintetizzare:

- la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali Gev e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale;

- l'aggiornamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per le Gev e la definizione di modalità standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico);

- la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di addestramento delle Gev;

- l'attribuzione alle Gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneità tra le diverse realtà provinciali;

- la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le strutture di coordinamento delle Gev.

Requisiti per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali Gev, formazione ed attuazione dei programmi delle attività.

I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli specifici per le Gev che si costituiscono ai sensi della L. R. 23. Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e consistono in:

- essere dotati di Atto costitutivo e di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

- essere iscritti al Registro regionale del volontariato - aderire al programma delle attività predisposto dalle Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali delle Gev;

- stipulare Convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale;

- essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata;

- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;

- garantire la disponibilità delle Gev ad espletare le attività previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore alle 8 ore.

Ai sensi dell'ari. 2 secondo comma e dell'ari. 8 primo comma lett. a) della L. R. n. 23/ 1989 le Province predispongono pertanto, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attività da svolgere nell'anno seguente che dovrà essere inviato ai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e agli altri Enti ed Organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del conseguimento dell'intesa ivi prevista.

Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operatività sopra stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i Raggruppamenti Gev stessi. La stipula della convenzione, che può avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche è condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate. Il rinnovo della convenzione è automatico a seguito dell'accettazione del nuovo programma annuale delle attività, salvo disdetta di una o delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tre mesi sulla data di scadenza. Fermo restando le attività svolte in convenzione con le Province, i Raggruppamenti Gev possono stipulare convenzioni con gli altri Enti ed Organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle Gev in ordine alla vigilanza ed altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di questi ultimi (ad es. norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.) Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma.

**Organizzazione dei corsi di formazione:** approvazione del programma, modalità di accesso, di svolgimento e di conclusione

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si riprendono e si aggiornano le indicazioni già approvate con le precedenti direttive con le seguenti specificazioni.

Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle Gev in attività, sul numero di richieste di aspiranti Gev e sulla necessità di nuove Gev in relazione alle attività di controllo e di vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in collaborazione con i Raggruppamenti Gev, sentiti gli altri Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei partecipanti che non dovrà essere inferiore alle 30 unità per ogni corso.

I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie:

#### **PARTE GENERALE**

- a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi.
- b) ambiente nei singoli elementi  
Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico.
- c) ambiente naturale come sistema Flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree protette.
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento.
- e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia.

f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.

#### **PARTE LEGISLATIVA**

a) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Leggi e direttive regionali correlate.

L. R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti d'allevamento" e sue modifiche.

b) smaltimento dei rifiuti

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

L. R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche.

e) risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale  
TU 1775/1933 sulle acque.

Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923, n. 3267.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

L. R. 19 luglio 1991 n. 17.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

Tecniche di rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento.

Nello svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche.

La durata del corso è di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche.

Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente trattate le normative su cui alle Gev verrà conferito il potere di accertamento.

Le uscite e le esercitazioni pratiche da effettuarsi coi docenti, coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche già attive e di provata esperienza sono finalizzate ad approfondire la conoscenza diretta del territorio e le relative problematiche ambientali, all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.

Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva per quanto riguarda la scelta dei docenti ai corsi si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche la parte relativa ai poteri delle Gev, alla correttezza comportamentale e alle modalità di segnalazione e di compilazione di verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come insegnanti agenti o

funzionar! della Polizia provinciale e municipale, della Prefettura e della Magistratura.

A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica e delle norme comportamentali delle Gev si ritiene che debbano essere dedicate almeno 15 ore delle complessive 80.

I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali Gev già esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986.

Le Province hanno facoltà di controllo sul regolare svolgimento dei corsi indipendentemente dal soggetto organizzatore.

Nel rispetto delle modalità stabilite dalle Province e fatte salve le priorità più avanti indicate, l'accesso ai corsi è aperto a tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.

Per l'accesso ai corsi è data priorità alle aspiranti Gev che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di attività), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale della vigilanza ecologica.

Sono ammessi all'esame quei candidati che hanno partecipato ai corsi per almeno 3/ 4 delle ore stabilite.

L'esame teorico-pratico si svolgerà davanti alla Commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a quesiti predefiniti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac simile di verbale di accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.

#### **Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento**

Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento organizzati per materia o per gruppi di materie.

Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, definiscono le modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative nelle materie di competenza.

Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.

Le Gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di gestione delle aree protette, nonché le Gev che svolgono attività di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti.

Le modalità ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle

Province in collaborazione con i Raggruppamenti Gev e con gli enti organizzatori competenti.

Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento alle Gev

Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui è possibile conferire alle Gev potere di accertamento stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte le Province debbano conferire tale potere alle Gev almeno sui seguenti articoli:

- art. 15 L. R. n. 2/1977;
- art. 32 L.R.n. 11/1988;
- art. 50 1° comma D.L.G.S. n. 22/1997;
- art. 35 L.R. n. 27/94;
- art. 18 L.R. n. 24/1991 come sostituito dalla L. R. n. 20/1996;
- artt. 13 e 20 L. R. n. 6/1996.
- ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.

Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di nomina contenente tale potere di accertamento.

Il potere di accertamento sulle restanti norme già indicate dalle precedenti direttive regionali potrà essere conferito, in relazione alle particolari necessità di vigilanza ecologica che si manifestano sul territorio, su decisione delle singole Province, in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali Gev

#### **Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev**

Al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività ed un maggior coordinamento fra più Raggruppamenti operanti nel territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi.

Tenuto conto inoltre

che da più di un decennio si è sviluppato ed organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L. R. n. 23/1989

e

che l'organizzazione del suddetto servizio si basa sull'impegno e la collaborazione tra gli Enti - la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle attività delle Gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale;

che la quasi totalità dei Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei rapporti con le Province e con la Regione;

che per garantire e per migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di

verifica sull'attività svolta, valorizzando al massimo le potenzialità della L. R. n. 23/1989;

Si ritiene utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed associazioni di coordinamento dei

Raggruppamenti provinciali Gev. Il concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento sarà curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione e Ambiente.